

testo a fronte

XVIII legislatura


**Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 55, 281, 555, 698 e 853,
in materia di riconoscimento e sostegno dell'attività di cura e
assistenza familiari**

ottobre 2018
n. 73



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
del lavoro e della salute



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 55, 281, 555, 698 e 853,
in materia di riconoscimento e sostegno dell'attività di cura e
assistenza familiari**

ottobre 2018

n. 73

a cura di: M. Bracco e M. Mercuri

Classificazione Teseo: Organizzazione e responsabilità familiari. Caregiver familiare.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.	Art. 1.
<i>(Finalità)</i>	<i>(Principi generali e finalità)</i>	<i>(Finalità)</i>	<i>(Finalità)</i>	<i>(Finalità)</i>
1. La presente legge, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, è finalizzata al riconoscimento, alla valorizzazione e alla tutela dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27	1. Nell'ambito delle politiche di welfare lo Stato riconosce e promuove la solidarietà e la cura familiare come beni sociali, valorizzando in tale prospettiva l'assistenza domiciliare in favore	1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti	1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita, prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
dicembre 2017, n. 205, e a sostenerne la conciliazione delle loro attività di cura con la loro vita lavorativa e sociale, individuando gli ambiti di competenza diretta e stabilendo i principi ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi in materia.	di un congiunto o di un soggetto con il quale si hanno legami affettivi, di seguito denominato «persona cara», in condizioni di non autosufficienza a causa dell'età avanzata, di invalidità o di malattia, consentendogli di permanere presso la propria abitazione anziché essere ospitata in strutture socio-sanitarie. 2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del caregiver	vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.	nel contesto di relazioni affettive e familiari; ne riconosce il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità e la tutela al fine di conciliarla con le esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di relazioni del prestatore; previene le forme di isolamento familiare, l'abbandono e la marginalizzazione dell'attività lavorativa e delle relazioni sociali causate dall'attività di cura.	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	familiare quale risorsa volontaria e informale nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona.			
			<p>2. Le finalità della presente legge sono perseguitate in coerenza con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare alla lettera <i>x</i>) del preambolo e all'articolo 19, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39,</p>	<p>1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere <i>m</i> e <i>o</i>), e 18, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p>nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e 22, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e a veder sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno e adeguato livello di qualità di vita, nonché una piena partecipazione e inclusione sociale nell'ambito del proprio progetto personale di vita.</p>	<p>marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale, nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
Art. 2.	Art. 2.		Art. 2. <i>(Cfr. anche l'art. 7 del presente A.S. n. 698)</i>	Art. 2.
<i>(Definizione di caregiver familiare)</i>	<i>(Definizioni)</i>		<i>(Definizione di caregiver familiare)</i>	<i>(Definizioni)</i>
<p>1. Ai fini della presente legge:</p> <p>a) si definisce «caregiver familiare» il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate alla lettera b) del presente comma;</p> <p>b) si definisce «persona assistita» il soggetto cui il caregiver familiare presta la propria assistenza, individuato</p>	<p>1. Il caregiver familiare è il soggetto che, in ambito non professionale, si prende cura e fornisce assistenza in modo volontario, gratuito, continuativo e responsabile, in favore di una persona cara che non è in grado di alimentarsi, deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un altro soggetto. Il caregiver</p>		<p>1. Il comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:</p> <p>«255. Il caregiver familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che ne necessitano a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi».</p>	<p>1. Ai fini della presente legge:</p> <p>a) si definisce «caregiver familiare» il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;</p> <p>b) si definisce «assistito» la persona assistita dal caregiver familiare, individuata ai sensi del medesimo articolo 1, comma 255,</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
ai sensi del citato comma 255.	si prende cura delle necessità materiali e relazionali nell'accudimento, avvalendosi, ove necessario, delle cure e dell'aiuto dei servizi sanitari territoriali, consentendo in tal modo alla persona cara assistita di permanere all'interno del proprio ambiente domestico.			della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
				2. Ai soli fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge in favore del caregiver familiare, lo stato di non autosufficienza dell'assistito è valutato in base ai criteri della classificazione internazionale del funzionamento, della

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				disabilità e della salute (ICF), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
	Art. 3.			
	<i>(Attività del caregiver familiare)</i>			
2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-	1. Il caregiver familiare, nell'ambito della sua attività volontaria e gratuita nei confronti della persona cara assistita: <i>a)</i> assicura cura e supporto nell'ambiente domestico; <i>b)</i> aiuta la persona cara nella mobilità, nell'alimentazione, nell'igiene e negli atti		2. Il sostegno prestato dal caregiver familiare può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
fisico, la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.	essenziali della vita quotidiana; c) sostiene il benessere psico-fisico e supporta la continuità degli affetti, la socialità e la vita di relazione della persona cara; d) gestisce e svolge, per conto della persona cara, le pratiche amministrative; e) si relaziona con i soggetti e con i servizi coinvolti nel trattamento sanitario della persona cara; f) si integra con gli operatori che forniscono assistenza e cura alla persona cara.		rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.	
3. Nello svolgimento delle attività di cui al	Cfr. la lettera f) dell'art. 3, comma 1, sopra		3. Nello svolgimento dell'attività di cui al	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
comma 2 il caregiver familiare può avvalersi dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali e di assistenti familiari o personali.	riportata, nonché gli articoli 4 e 5, riportati qui di seguito.		presente articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali. Cfr. altresì l'ultima parte dell'art. 2, comma 2, sopra riportato.	
	Art. 4. <i>(Rapporto con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari)</i> 1. I servizi sociali e i servizi delle aziende sanitarie riconoscono la figura del caregiver familiare quale risorsa volontaria dei servizi locali di assistenza alla persona e assicurano il sostegno e l'affiancamento			

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	<p>necessario per lo svolgimento dell'attività di cura e assistenza.</p> <p>2. In parziale deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari si relazionano e collaborano con il caregiver familiare relativamente alle problematiche della persona cara assistita, ai suoi bisogni e alle cure necessarie, fornendo anche orientamento e informazioni sui criteri di accesso alle</p>			

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	<p>prestazioni sociali e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse operanti nel territorio che possono agevolare e alleggerire l'attività di cura e assistenza.</p> <p>3. Al fine di favorire la permanenza della persona cara assistita al proprio domicilio, il caregiver deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del piano assistenziale individualizzato (PAI).</p>			
	<p>Art. 5. <i>(Reti di supporto al caregiver familiare)</i></p>			

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	<p>1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, nonché le reti di volontariato e di solidarietà territoriale assicurano una rete di supporto al caregiver familiare.</p> <p>2. Gli elementi essenziali della rete di supporto di cui al comma 1 sono i seguenti:</p> <p><i>a)</i> il responsabile della persona assistita, che assume nell'ambito del PAI il ruolo di figura di riferimento e di referente del caregiver familiare;</p> <p><i>b)</i> il medico di medicina generale, che</p>			

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	<p>è il referente terapeutico della persona assistita;</p> <p>c) l'infermiere referente, che nell'ambito del PAI assume le funzioni di case manager;</p> <p>d) i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per specifici bisogni e necessità;</p> <p>e) le reti di volontariato e di solidarietà di vicinato, dove presenti, anche al fine di contrastare rischi di isolamento del caregiver familiare.</p>			
Art. 3.		Art. 2.	Art. 3.	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
<i>(Riconoscimento del caregiver familiare)</i>		<i>(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)</i>	<i>(Riconoscimento del caregiver familiare)</i>	
1. Al riconoscimento formale del caregiver familiare provvede, nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il servizio competente per le richieste di intervento per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di		1. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito. 2. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,	1. Al riconoscimento formale della figura del caregiver familiare provvede, nel contesto del sistema integrato dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, il servizio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per l'accoglienza delle richieste di valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, che necessitano di interventi sociali,	Cfr. l'art. 4, riportato successivamente.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.		n. 104, in relazione allo stesso assistito. (<i>Cfr. anche l'art. 7, comma 3, dell'A.S. n. 698 e l'art. 3, comma 4, dell'A.S. n. 853, riportati successivamente</i>)	socio-sanitari e sanitari, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4.	
2. Nell'ambito della definizione del piano assistenziale individuale, il servizio di cui al comma 1 stabilisce il contributo di cura e di attività del caregiver familiare nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari si impegnano a fornire al caregiver familiare al fine di consentirgli di affrontare nel modo			2. Nell'ambito della definizione del progetto personale della persona con disabilità, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il servizio di cui al comma 1 riconosce l'impegno di cura e le attività del caregiver familiare, nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire al fine di	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
migliore possibile difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per la persona assistita e per se stesso.			permettere al caregiver familiare di affrontare possibili difficoltà o urgenze e di svolgere le normali attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per sé o per l'assistito.	
3. Il contributo di cura e di attività del caregiver familiare ai sensi del comma 2 del presente articolo costituisce titolo per la richiesta al datore di lavoro di flessibilità oraria sul lavoro e di permessi finalizzati allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché per la richiesta di accesso ad altre opportunità riconosciute ai fini				

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza, ai sensi dell'articolo 5.				
				<p>Art. 7. <i>(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)</i></p> <p>1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento del caregiver familiare, al finedi riconoscere le misure previste dalla presente legge anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				<p>persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;</p> <p>b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				<p>sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;</p> <p>c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».</p>
			Art. 7.	Art. 3.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p><i>(Definizione di prestatore volontario di cura)</i> (Cfr. anche l'art. 2, riportato sopra, del presente A.S. n. 698)</p>	<p><i>(Consenso alla scelta del caregiver familiare)</i></p>
			<p>1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla presente norma, si definisce prestatore volontario di cura la persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un</p>	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			affine entro il secondo grado o di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di patologie, infermità o limitazioni gravi, necessita di sostegno intensivo e a lungo termine.	
			2. L'assistito di cui al comma 1 deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del suo prestatore volontario di cura salvo i casi in cui abbia difficoltà o sia nell'impossibilità di autodeterminarsi. In tali casi il consenso è espresso dal curatore,	1. L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio caregiver familiare, salvi i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore. La qualifica di

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			tutore o amministratore di sostegno.	caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.
				2. L'atto di nomina del caregiver familiare è redatto per scrittura privata e presentato all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che lo trasmette entro quindici giorni al competente ufficio dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS).
				3. Il consenso può essere modificato o revocato con le medesime forme e procedure di cui ai commi 1 e 2.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		Cfr. l'articolo 2, comma 2, sopra riportato.	3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, per il coniuge, per una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e per il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito, fatti salvi i periodi di malattia certificata del prestatore volontario di cura.	4. A seguito della nomina del caregiver familiare, tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, non possono avvalersi delle agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.
			4. Il prestatore volontario di cura si	5. Il caregiver familiare, nominato ai

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.	sensi dei commi 1 e 2, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui all'articolo 4, comma 1, lettera <i>d</i>), ove previsto.
		Art. 3.	Art. 9.	Art. 8.
		<i>(Tutela previdenziale)</i>	<i>(Tutela previdenziale)</i>	<i>(Tutela previdenziale)</i>
Cfr. l'art. 6, comma 1, lettera <i>c</i> , successivamente riportato.	1. Al caregiver familiare è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro	1. Al prestatore volontario di cura, riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, è attribuita la copertura di contributi figurativi,	1. All'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera <i>Q</i> è aggiunta, in fine, la seguente:	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave dell'assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.	equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento	«Q-bis. Il caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 255».

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.	
			<p>2. Il riconoscimento dello status di prestatore volontario di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.</p> <p>Cfr. altresì l'articolo 12 del presente A.S. n. 698, successivamente riportato.</p>	<p>2. Ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di caregiver familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, ai fini del conseguimento dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, purché gli interessati siano in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge e abbiano effettivamente prestato attività di caregiver familiare.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				3. Ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta la contribuzione figurativa equiparata a quella da lavoro domestico, per un periodo comunque non eccedente un terzo del periodo complessivo necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un caregiver familiare per assistito.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				4. Ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è concessa la facoltà di destinare in via sperimentale, per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette «long term care», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.
		Art. 4.	Art. 10.	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<i>(Tutele per malattie)</i>	<i>(Tutele per malattie)</i>	
		<p>1. Al caregiver familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle indicate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.</p>	<p>1. Al prestatore volontario di cura, riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle indicate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31</p>	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p>dicembre 1971, n. 1403.</p> <p>Cfr. altresì l'articolo 12 del presente A.S. n. 698, successivamente riportato.</p>	
			Art. 11.	
			<i>(Tutela assicurativa)</i>	
			<p>1. Al prestatore volontario di cura, riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o</p>	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.	
			Art. 12.	
			<i>(Criteri di accesso)</i>	
			1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui agli articoli 9, 10 e 11.	
Art. 4.	Art. 6.	Art. 5.	Art. 4.	Art. 5.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<i>(La rubrica del presente articolo è identica a quella dell'articolo 6 del medesimo A.S. n. 555)</i>	<i>(Cfr. anche l'art. 6, successivamente riportato, del presente A.S. n. 698)</i>	
<i>(Valorizzazione e sostegno del ruolo di cura e di assistenza)</i>	<i>(Interventi di sostegno al caregiver familiare)</i>	<i>(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)</i>	<i>(Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale)</i>	<i>(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)</i>
1. Per valorizzare e sostenere il ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, adottano le opportune	1. Lo Stato, le regioni, i comuni e le aziende sanitarie locali, in base alle proprie funzioni e competenze, prevedono, nell'ambito della propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, interventi di sostegno al caregiver familiare e in particolare:	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di	1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto	1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
iniziativa per assicurare al caregiver familiare stesso:		servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari di cui all'articolo 1 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.	delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo	servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantite ai caregiver familiari, certificati ai sensi dell'articolo 4, su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p>sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera <i>m</i>), della Costituzione.</p>	<p>regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, ai fini degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.</p>
		<p>2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie predisposte dalle regioni sulla base di principi omogenei di</p>	<p>2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il</p>	<p>2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		equità e ragionevolezza, che tengano conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), le seguenti misure:	Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 5.	ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), primo periodo, le misure volte a garantire:
			Art. 5.	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p><i>(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 1, per l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, dell'articolo 6 e degli articolo 13 e 14 si provvede a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di seguito denominato «Fondo», istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La dotazione del Fondo è incrementata di 50</p>	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			<p>milioni di euro per l'anno 2018, di 75 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le finalità di cui ai successivi articoli 9, 10, 11 la dotazione al medesimo Fondo è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019, in 120 milioni di euro per l'anno 2020 e in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</p> <p>2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare</p>	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo e all'individuazione degli indicatori di impatto che le regioni devono inviare annualmente al medesimo Ministero ai fini della redazione di una specifica relazione	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.	
			Art. 6.	
			<i>(Valorizzazione e sostegno dell'attività dei caregiver)</i> <i>(Cfr. anche l'art. 4, già riportato, del presente A.S. n. 698)</i>	
			1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 4, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità, anche ai fini dell'integrazione e della razionalizzazione delle	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			politiche, delle programmazioni e dei servizi già esistenti:	
<i>(Cfr. l'art 5, comma 5, successivamente riportato)</i>	b) promuovono intese e accordi con le associazioni datoriali finalizzati a conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;		i) supporto e consulenza su modalità e opportunità di conciliazione fra i tempi di cura e assistenza e attività lavorativa.	e) sostegno ed incentivazione rivolte ai caregiver familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;
	c) favoriscono il pensionamento anticipato dei caregiver con particolare riguardo alle donne lavoratrici che sono impossibilitate a occuparsi di una persona cara non autosufficiente e a conciliare con tale attività le proprie esigenze lavorative;			

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	<p><i>d)</i> curano i programmi di formazione e aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione del caregiver familiare e sulla comunicazione e collaborazione con gli stessi;</p>			
<p><i>a)</i> un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche della persona assistita, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano</p>	<p><i>e)</i> garantiscono l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento al caregiver familiare per l'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali nonché la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto e sicuro svolgimento</p>	<p><i>g)</i> informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano</p>	<p><i>a)</i> informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno</p>	<p><i>h)</i> un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
essere di sostegno alla cura e all'assistenza;	dell'attività di cura e assistenza;	essere di sostegno all'assistenza e alla cura;	all'assistenza e alla cura;	sostegno all'attività di assistenza e di cura;
<i>b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi conoscitivi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;</i>		<i>h) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;</i>	<i>b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso ad elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza, di inclusione sociale;</i>	<i>i) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;</i>
<i>c) il supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di</i>	<i>g) assicurano il supporto psicologico e relazionale, necessario a evitare l'isolamento e il rischio patologico di stress e di burnout che possono colpire i caregiver, anche attraverso reti solidali</i>	<i>i) supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di</i>	<i>c) supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di</i>	<i>l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;</i>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
malattie da stress fisico-psichico;	e la partecipazione a gruppi di mutuo-aiuto;	malattie da stress fisico-psichico;	malattie da stress fisico-psichico;	
<i>d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver familiare stesso, predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinendo il piano di assistenza individuale, di cui all'articolo 3, qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità;</i>		<i>a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;</i>	<i>d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver anche con l'erogazione temporanea di trasferimenti economici finalizzati al pagamento dell'assistenza personale;</i>	<i>a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;</i>
<i>e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee del</i>	<i>h) garantiscono il sollievo di emergenza e di tipo programmato.</i>	<i>b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, operatori socio-sanitari o operatori socio-</i>	<i>e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato, anche in forma indiretta, con</i>	<i>b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica</i>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
caregiver familiare presso il domicilio della persona assistita;		assistenziali, in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al	sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio;	professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al periodo precedente sono definiti in accordo

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;		con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;
<i>f) l'assistenza di base tramite assistenti familiari o personali che abbiano seguito specifici corsi di formazione o abbiano effettuato la validazione delle competenze o risultino iscritti in appositi albi territoriali;</i>		<i>c) supporto e assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o operatori socio-assistenziali, in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto ministeriale 8 gennaio 2018;</i>		<i>c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;</i>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurargli un contesto sociale di supporto nella gestione della persona assistita;	(Cfr. l'art. 6, comma 1, lett. g), riportato sopra)	l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;	f) supporto di reti solidali ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver assicurandogli un contesto sociale di sostegno nella gestione delle persone non autosufficienti;	m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
h) il supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;	(Cfr. l'art. 6, comma 1, lett. g), riportato sopra)	m) supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.	g) supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;	n) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico della persona assistita;	a) promuovono forme di sostegno economico attraverso l'erogazione dell'assegno di cura e di interventi economici per l'adattamento domestico, come	d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;		d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	previsto nell'ambito della normativa vigente sui contributi per la non autosufficienza alle persone assistite domiciliarmente; ai fini dell'erogazione di contributi economici, le ore di assistenza prestate dal caregiver familiare sono parificate al lavoro effettuato da assistenti familiari retribuiti o da badanti;			
		e) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;		f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		f) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come «caregiver familiare», al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;		g) il rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
<i>l)</i> la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e con l'organizzazione dei	<i>f)</i> favoriscono la domiciliazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona assistita, compatibilmente con le necessità organizzative dei servizi sanitari;		<i>h)</i> domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari;	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.				
		3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di nuovi servizi, attività e prestazioni	3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e	

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>riservate ai caregiver familiari di cui all'articolo 1. Tra le prestazioni e i servizi di cui al primo periodo si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, cui deve sottoporsi il caregiver familiare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.</p>		<p>prestazioni riservate ai caregiver familiari certificati ai sensi dell'articolo 4. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il caregiver familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				comma 2, lettera b), del presente articolo.
		4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.		4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 5.	Art. 7.	Art. 6. <i>(La rubrica del presente articolo è identica a quella dell'articolo 5 del medesimo A.S. n. 555)</i>	Art. 13.	Art. 6.
<i>(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e</i>	<i>(Riconoscimento delle competenze)</i>	<i>(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e</i>	<i>(Valorizzazione professionale e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e</i>	<i>(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e</i>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
<i>attività di cura e di assistenza)</i>		<i>attività di cura e di assistenza)</i>	<i>attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)</i>	<i>attività di cura e di assistenza)</i>
1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di cura e di assistenza riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.	1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare attraverso l'attività di cura e assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in questa attività può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito		1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del prestatore volontario di cura, riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, definita ai sensi dell'articolo 7, è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.	1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare certificato ai sensi dell'articolo 4, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
	formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.		normative regionali di riferimento.	
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.			2. Nel caso di prestatore volontario di cura, come riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.	3. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.			3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione del prestatore volontario di cura, riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva	4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
			nell'ambito dei servizi per l'impiego.	
4. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura e di assistenza del caregiver familiare, i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono concessi anche ai caregiver familiari assunti con ogni forma di contratto di lavoro, subordinato o parasubordinato.				
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, favorisce la stipulazione di intese e di accordi tra le associazioni sindacali	(Cfr. l'art. 6, comma 1, lett. b), riportato sopra)	1. Al caregiver familiare che svolge attività lavorativa è garantita in via prioritaria la concessione del telelavoro o del lavoro agile, con l'obbligo per	4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula	2. Al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, previo accordo tra le parti, al caregiver familiare in possesso della

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
<p>dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro, volti a consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale; b) l'istituzione di un fondo ferie solidale per il sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare. 		<p>il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tali modalità.</p>	<p>di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale; b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal caregiver familiare. 	<p>certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge è riconosciuta la facoltà di espletare l'attività lavorativa, per tutto il periodo di attività di cura e assistenza, in modalità di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</p>
		<p>2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		<p>5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>a) dopo il comma 33 è inserito il seguente:</p> <p>«33-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di esclusione dall'obbligo di alternanza scuola-lavoro di cui al comma 33 degli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado che ne facciano domanda, secondo le modalità stabilite con il</p>		<p>dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>medesimo decreto, purché convivano con una persona riconosciuta invalida al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che coadiuvino di fatto nelle attività di cura prestate dalla persona di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 108, lettera <i>a</i>), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non operano nei confronti</p>		<p>l'attività di caregiver familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un caregiver familiare.</p> <p>6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>degli studenti di cui al precedente periodo.»;</p> <p>b) al comma 36, le parole: «ai commi 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 33-bis, 34 e 35».</p>		
		<p>3. All'articolo 601, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo il seguente ordine di priorità decrescente in funzione del grado di invalidità e delle minorazioni possedute dal lavoratore o dalla persona assistita di cui rispettivamente agli articoli 21 e 33, comma 3, della citata legge n.</p>		

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		104 del 1992: il lavoratore con grado di invalidità superiore all'80 per cento o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza; persona assistita con un grado di invalidità superiore all'80 per cento o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza; il lavoratore con un grado di invalidità superiore al 66 per cento e inferiore all'80 per cento; persona assistita con un grado di invalidità superiore al 66 per cento e inferiore all'80 per cento».		
Art. 6.				

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
<i>(Sostegno economico alle attività di cura)</i>				
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, promuove accordi con le rappresentanze delle imprese di assicurazione per la previsione di premi agevolati, per i contratti eventualmente stipulati dal caregiver familiare che opera nell'ambito del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, per la copertura assicurativa degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata.				

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
2. Le spese sostenute dal caregiver familiare per l'attività di cura e assistenza svolta nell'ambito del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, fino all'importo massimo di 12.000 euro annui, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera <i>i-septies</i>), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della		<p>Art. 7. <i>(Detrazioni per carichi di famiglia)</i></p> <p>1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p>		<p>Art. 9. <i>(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)</i></p> <p>1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. Alle persone beneficiarie di assegni di cura erogati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, la detrazione di cui al comma 2 è riconosciuta anche nel caso in cui l'assistenza domiciliare sia prestata da un caregiver familiare.				corso al 31 dicembre 2018.
Art. 7.				
<i>(Azioni di sensibilizzazione)</i>				
1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore				

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
sociale del caregiver familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del caregiver familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.				
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse				

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.				
Art. 8.			Art. 14.	Art. 10.
<i>(Indagine quantitativa e qualitative)</i>			<i>(Indagine multiscopo)</i>	<i>(Indagine multiscopo)</i>
1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica			1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del	1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare di

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
(ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini quantitative e qualitative mirate ad approfondire aspetti rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.			Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.	cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di caregiver familiare. 2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				a carico della finanza pubblica.
		Art. 8.	Art. 8.	Art. 4.
		<i>(Modalità di accesso)</i>	<i>(Modalità di riconoscimento)</i>	<i>(Certificazione della qualifica di caregiver familiare)</i>
		<p>1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare deve esibire all'azienda sanitaria locale competente per territorio, che li trasmette entro quindici giorni al competente ufficio, indicato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS):</p> <p><i>a)</i> l'atto di nomina del caregiver familiare</p>	<p>1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, definisce con decreto le modalità di riconoscimento dei requisiti del prestatore volontario di cura e dell'assistito di cui all'articolo 7. Nella definizione dei criteri il decreto individua le modalità di valutazione</p>	<p>1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di caregiver familiare a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:</p> <p><i>a)</i> certificato di residenza in un comune</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>redatto per scrittura privata;</p> <p>b) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra caregiver familiare e assistito;</p> <p>c) la copia del verbale di riconoscimento all'assistito dell'invalidità al 100 per cento;</p> <p>d) copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico</p>	<p>e quantificazione della necessità di sostegno intensivo e a lungo termine che ne consentano la graduazione, tenuto conto di patologie, infermità o limitazioni gravi e del correlato impegno assistenziale.</p>	<p>del territorio italiano, nonché, per i cittadini extracomunitari residenti da almeno un anno sul territorio italiano, copia del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore a un anno;</p> <p>b) certificato attestante la relazione di parentela o di affinità e la convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito; qualora il medesimo caregiver familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;</p> <p>c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito rilasciato</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;</p> <p><i>e)</i> la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;</p> <p><i>f)</i> la dichiarazione da parte dell'assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del caregiver familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle</p>		<p>dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrato dalla valutazione dello stato di non autosufficienza, di cui all'articolo 2, comma 2. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio degli assistiti di cui alla presente legge;</p> <p><i>d)</i> copia del piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto, attestante la</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
		<p>commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della verifica dello stato di non autosufficienza dello stesso assistito;</p> <p>g) documenti che attestino la cittadinanza italiana del caregiver familiare e dell'assistito.</p>		<p>quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito da parte del caregiver familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;</p> <p>e) copia dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2.</p>
				<p>2. La certificazione della qualifica di caregiver familiare, rilasciata ai sensi del comma 1, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia ad ogni effetto di legge nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, o in caso di impedimento</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
Art. 9.	Art. 8.	Art. 9.	Art. 15.	Art. 11.
<i>(Copertura finanziaria)</i>	<i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	<i>(Copertura finanziaria)</i>	<i>(Copertura finanziaria)</i>	<i>(Disposizioni finanziarie)</i>
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,	1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli	1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si	1. A decorrere dall'anno 2021, al fine di rendere strutturali gli

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
determinati nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.	articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 della presente legge si provvede annualmente con la legge di bilancio per un importo non inferiore ai 10 milioni di euro annui.	provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 20 milioni di euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				articoli 8 e 9, pari a 15 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.				
				Art. 12. <i>(Valutazione di impatto normativo)</i>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				<p>1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.</p> <p>2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.</p>
				<p>Art. 13. <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione</p>

A.S. n. 55 <i>(Edoardo PATRIARCA e altri)</i>	A.S. n. 281 <i>(Vanna IORI)</i>	A.S. n. 555 <i>(Simona Nunzia NOCERINO e altri)</i>	A.S. n. 698 <i>(Davide FARAOONE e altri)</i>	A.S. n. 853 <i>(William DE VECCHIS e altri)</i>
				nella Gazzetta Ufficiale.